

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

SERVIZIO 7 F

- Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia -
Via Notarbartolo, 17 - 90141 PALERMO

Prot. n° 8465

CONFIDI
SOC. COOP. p. A. - AGRIGENTO

17 GIU 2014

PROT. N. 350

Palermo, 17/06/2014

OGGETTO: Bandi contributo in conto interessi anni 2009(D.D.G. n.86)-2010 (D.D.G. n. 87)-2011(D.D.G.88)-2012(D.D.G. n.89)

Ai Consorzi Fidi:

Confidi Agrigento,
Confidi Caltanissetta,
Farmafidi,
Confidi Sicilia,
Confidi Trapani.

e.p.c., All'Assessore per l'Economia
Sede

Con riferimento alla nota di codesti Consorzi Fidi pervenuta il 13/06/2014 ed assunta al protocollo dipartimentale al n.8356 in pari data, concernente i decreti di cui all'oggetto, riguardanti "...l'attuazione degli interventi in favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia, per agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi, di cui all'art 11 della L.r. 21settembre 2005 n°11 e successive modifiche ed integrazioni..." rispettivamente per le operazioni finanziarie accese nelle seguenti annualità : 1/1/2009 - 31/12/2009; 1/1/2009 - 31/12/2010; 1/1/2009 - 31/12/2011; 1/1/2009 - 31/12/2012 ed in essere alla data del 30/9/2013 si rappresenta quanto segue.

Gli avvisi in parola sono stati adottati successivamente all'entrata in vigore della l.r. 4.1.2014 n.2, pubblicata nella GURS n.3 del 17.1.2014, che con l'art. 1 c. 1 sostituisce il comma 1 bis dell'art 11 della L.r n.11/ 2005 e con il comma 2 sostituisce il comma 1 quater dello stesso art. 11.

Il testo dell'art.1 c.1 quater della L.R.11/2005 risulta pertanto così modificato: *“Per le operazioni finanziarie garantite dai confidi riconosciuti ai sensi dell’articolo 5 accese negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 ed in essere alla data del 30 settembre 2013, il contributo in conto interessi è concesso con procedura a riparto fra i soggetti aventi diritto. Il beneficio calcolato sulla base degli interessi stabiliti con l’istituto di credito ed effettivamente pagati, previa attività istruttoria per l’ammissione al finanziamento effettuata dai confidi, è erogato per annualità e la relativa quota di beneficio ricade sullo stanziamento dell’anno fino ad esaurimento delle risorse disponibili”.*

I suddetti decreti nn. 86,87,88 e 89, relativi agli avvisi per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, hanno richiamato la L.R. n.2/2014 che è stata pedissequamente riportata nel testo degli stessi avvisi.

I decreti in argomento, quindi, non violano alcuna disposizione applicando la normativa vigente al tempo dell'adozione.

E' di tutta evidenza che la scelta di non considerare, ai fini della partecipazione, le operazioni finanziarie anteriori all'1.1.2009, non è stata discrezionalmente determinata dall'Amministrazione, ma dalla L.R. n.2/2014 di cui lo Scrivente non poteva non tenere conto nella rimodulazione degli avvisi.

La scelta di non includere le operazioni finanziarie antecedenti al 2009, del resto era già stata compiuta dal Legislatore già nel 2012, quando con l'art 1, c 104 della L.r. 9.5.2012 n.26 ha introdotto il comma 1 bis all'art 11 della L.r.n. 11/2005 di seguito riportato: *“Per le operazioni finanziarie a decorrere dall’1 gennaio 2009 il contributo di cui al comma 1 è concesso, con procedura a sportello, successivamente alla erogazione del finanziamento sulla base degli interessi calcolati dalla banca nel complessivo piano di ammortamento, esclusivamente per operazioni rateali a medio e a lungo termine. Le agevolazioni regionali assistite da garanzie dei confidi possono essere concesse esclusivamente a condizione che il confidi sia riconosciuto ai sensi dell’articolo 5 della presente legge.”*

Successivamente, come già rilevato, il comma predetto è stato ulteriormente modificato dall'art.1 c.1 della L.r. n.2/2014 prevedendo *“Per le operazioni finanziarie accese nel 2013 a decorrere dall’1 gennaio 2014,”* la procedura a sportello e, con la modifica apportata (comma 2 art 1 n.2/2014) al comma 1 quater del medesimo articolo è stata prevista la procedura a riparto *“Per le operazioni finanziarie....accese negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 ed in essere alla data del 30 settembre 2013,..”*

Per quanto riguarda l'ammissione alla partecipazione ai contributi regionali 2009 2010 2011 e 2012, il quadro normativo sopradelineato non ha previsto la possibilità di derogare alla condizione che le operazioni devono essere accese a decorrere dal 2009 ed in essere alla data del 30 settembre 2013, ed inoltre anche nella relazione della III Commissione al D.D.L 566A, si fa cenno al termine *“accese”*, termine quest'ultimo che, nella terminologia bancaria sta ad indicare l'inizio di una operazione finanziaria, sia essa un mutuo o l'apertura di un conto corrente, pertanto con la precisazione *“operazioni finanziarie accese negli anni 2009,2010,2011 e 2012”*, il legislatore regionale ha di fatto limitato la platea dei

potenziali beneficiari del contributo de quo, soltanto a coloro che hanno iniziato una operazione finanziaria negli anni sopraindicati e non alle operazioni che risultavano già in essere.

Per quanto concerne infine la problematica relativa ai finanziamenti a breve termine, siano essi a scadenza oppure a revoca, si rimanda agli esiti dell'incontro tenutosi presso lo scrivente Dipartimento in data 16/04/2014 al quale hanno partecipato sia i rappresentanti degli istituti di credito che codesti consorzi fidi.

Il Dirigente del Servizio
Antonino Ingorvaia

Il Dirigente Generale
Giovanni Bologna

Il Dirigente della UOB 7.2
Angela Scudato